

Regolamento comunale per la intitolazione vie, piazze, impianti, spazi ed edifici pubblici e installazione epigrafi commemorative

(Approvato con delibera C.C. n. 35 del 26/04/2023)
IN VIGORE DAL 23/05/2023

Sommario

ART. 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE.....	2
ART. 3 DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 EPIGRAFI COMMEMORATIVE.....	3
ART. 5 COMPETENZA.....	3
ART. 6 CRITERI PER LA SCELTA DELLE DENOMINAZIONI.....	3
ART. 7 COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA - COMPOSIZIONE.....	4
ART. 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE.....	5
ART. 9 GRATUITÀ DELL'INCARICO.....	5
ART. 10 PARERI SPECIALI.....	5
ART. 11 PROCEDURE.....	5
ART. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	6

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per la denominazione di aree e ambiti di circolazione, nel rispetto delle norme di legge (Regio Decreto-legge 10 maggio 1923 n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473 - dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188 - dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 - dall'art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) e delle disposizioni ministeriali in materia toponomastica.
2. Stabilisce inoltre le modalità per l'intitolazione di impianti collettivi, per la denominazione e individuazione di elementi urbani di interesse toponomastico e per l'installazione di epigrafi commemorative.

ART. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.
2. Ogni persona fisica o giuridica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, associazione, ente sociale o religioso, organo istituzionale, comitato), con residenza o sede in Peschiera Borromeo, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, o di strada, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, parchi, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
3. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta una esauriente documentazione e/o relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa, corredata da evidenze che dimostrino un percorso partecipativo nella scelta proposta, se presente.
4. La *Commissione* di cui all'art. 7 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere consultivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare; sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo o la struttura da intitolare. Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area, tenuto presso la *Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)*.
6. Le proposte di intitolazione presentate dai Consiglieri Comunali devono avere la forma della mozione e prima di essere sottoposte alla deliberazione consiliare, sono esaminate dalla Commissione Affari Generali che conduce l'istruttoria in merito alla personalità, all'evento e alle motivazioni che supportano la proposta stessa.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del Regolamento sono le seguenti:
 - a. *toponomastica*: la disciplina che regola l'ordinata suddivisione del territorio e la chiara identificazione degli elementi costitutivi dell'ambiente urbano, mediante nomi di realtà o di persone che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale, o che richiamino i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina;
 - b. *aree e ambiti di circolazione*: tutti gli spazi aperti all'uso della collettività, sia pubblico che privato, destinati alla mobilità veicolare o alla fruizione pedonale, quali strade, via, viali, piazze, piazzali, larghi, vicoli, rampe, parchi, giardini, zone di parcheggio e simili;
 - c. *impianti collettivi*: ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali scuole, parchi, giardini, strutture per lo sport e simili, nonché sale riunioni, aule e, in generale, spazi all'interno di pubblici edifici;

- d. *elementi urbani di interesse toponomastico*: i singoli componenti dell'ambiente urbano, come monumenti, palazzi, fontane, portali, e simili, ai quali risulti opportuno per motivi storico-culturali, attribuire o confermare una precisa denominazione;
- e. *epigrafi commemorative*: ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o persone degne della nota e della memoria collettiva della città;
- f. *gruppo toponomastico*: l'insieme dei toponimi di tema omogeneo che, nella loro totalità o per prevalenza, caratterizzano una data circoscrizione urbana o zona urbana.

ART. 4 EPIGRAFI COMMEMORATIVE

1. L'apposizione di targhe e lapidi su luoghi aperti al pubblico o comunque da essi visibili, destinate a commemorare eventi particolari o persone benemerite, è possibile nei seguenti casi:
 - a) per diretta iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - b) a seguito di motivata richiesta da parte di altri soggetti, pubblici o privati.
2. Qualora il soggetto proponente sia diverso dall'Amministrazione Comunale, a esso spetta ogni onere e spesa per la richiesta installazione, nonché l'obbligo di munirsi del nulla-osta del proprietario dell'immobile ove si intende apporre l'epigrafe e dell'eventuale parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, qualora sussistano vincoli storici, paesaggistici o architettonici.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di esprimere prescrizioni riguardo al testo dell'epigrafe, al luogo dell'installazione, alle caratteristiche dei materiali da adottare e a ogni altro aspetto che sia in relazione con l'ordine e il decoro urbano.

ART. 5 COMPETENZA

1. In ogni caso, spetta alla Giunta Comunale la competenza in merito all'adozione dell'atto deliberativo delle intitolazioni in oggetto.
2. Nei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale, dovrà farsi menzione del parere espresso dalla *Commissione* secondo le norme del presente Regolamento.
3. Le deliberazioni sono trasmesse alla Prefettura territorialmente competente e diventano esecutive a seguito di Decreto del Prefetto che autorizza all'uso dei toponimi.
4. L'utilizzo di nomi di persone fisiche decedute da meno di un decennio non è ammesso, se non in via eccezionale, a seguito di preventiva autorizzazione del Prefetto, che agisce in questa materia, ai sensi del D. M. 25.9.1992, in nome e per conto del Ministero degli Interni.

ART. 6 CRITERI PER LA SCELTA DELLE DENOMINAZIONI

1. La scelta delle denominazioni deve seguire i seguenti criteri generali, comunque rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in osservanza dell'art. 2 della Legge 23/06/1927 nr. 1188:
 - a) l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica, evento storico, realtà socioculturale o altro, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica e non può essere in nessun caso fondata su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte o valori transeunti;
 - b) deve essere garantita la coerenza con il gruppo toponomastico fissato per la zona, salvo il caso in cui risulti opportuno discostarsene motivatamente;
 - c) è necessario valorizzare i nomi risultanti da documenti catastali, ricerche storico-archivistiche riferite all'ambito considerato, eventuali antiche tradizioni orali, denominazioni recenti sorte spontaneamente tra gli abitanti della zona;
 - d) i viali di campagna devono essere denominati con nomi di fiori e piante o con il nome della contrada come riportata in catasto;

- e) i nuovi nomi da assegnare devono essere preferibilmente legati alla città e al suo territorio o richiamare personalità ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale tali da rappresentare valori ampiamente condivisi e indicativi della sensibilità e dell'interesse della comunità cittadina;
- f) nella scelta delle personalità sono da privilegiare le persone che si siano particolarmente distinte in diversi ambiti e settori di attività (culturale, sociale, civile, politico, volontariato, sportivo, sviluppo economico della città) tenendo, ove possibile, a una parità di genere;
- g) deve essere indicato, oltre che il luogo da denominare, anche la tipologia delle aree di circolazione (via, viale, piazza, piazzale, strada, parco, giardini, largo, ecc.);
- h) non è possibile procedere alla totale sostituzione di toponimi storici o già consolidati, se non in casi eccezionali, previo parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la locale Soprintendenza Regionale, richiesto dal Sindaco, con determinazione motivata; ciò al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti;
- i) parziali innovazioni toponomastiche sono ammesse al verificarsi di sostanziali modifiche strutturali dell'assetto viario, o per eliminare eventuali omonimie, assonanze e palesi incongruenze.

ART. 7

COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA - COMPOSIZIONE

1. La *Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)* è istituita con deliberazione della Giunta Comunale, svolge l'incarico a titolo gratuito e resta in carica per tutta la tornata amministrativa.
2. In caso di cessazione di uno o più componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione, con altri componenti aventi competenze analoghe, procedendo alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, qualora la cessazione riguardi uno o più componenti esterni.
3. La *Commissione*, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante sulle richieste, motivate e documentate da biografie e ogni informazione storicoculturale, trasmesse da organi istituzionali, associazioni, enti sociali e religiosi, comitati e privati cittadini, in materia di:
 - a) Intitolazioni di strade, piazze, impianti collettivi ed elementi urbani di interesse toponomastico; in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti;
 - b) Erezione di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo aperto al pubblico ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri.
4. La *Commissione* può, di sua iniziativa, avanzare proposte coerenti con il Regolamento e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali in materia toponomastica.
5. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della *Commissione*.
6. La *Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)* è composta come segue:
 - Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente;
 - Un consigliere per gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. Ogni consigliere membro del CCT avrà diritto di voto. Il voto avrà valore in eguale misura del numero dei propri rappresentanti del gruppo consiliare in Consiglio Comunale;
 - Nr due Componenti esperti in storia e cultura locali, in materie scientifiche, letterarie, storiche ed umanistiche, oppure persone notoriamente distintesi nella società civile per lo svolgimento di rilevanti incarichi di carattere istituzionale o sociale, nominati dal Sindaco con proprio atto.

Il Responsabile del Settore competente in materia di toponomastica, o suo delegato, con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
7. Le convocazioni della *Commissione* avranno luogo con avviso formale trasmesso in modalità digitale, da recapitare almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

8. Le proposte di intitolazione presentate saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni riunione della *Commissione*, numerati e datati. Il segretario verbalizzante dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.
9. Nei predetti verbali, dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal segretario.
10. Gli adempimenti di carattere topografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della *Commissione* e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale dovranno essere comunicati al Settore comunale competente.
11. Il Settore competente in materia di toponomastica cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla *Commissione* e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici comunali.
12. Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, gli uffici competenti (in particolare Viabilità, Urbanistica, Cimitero e Patrimonio) sono tenuti a rapportarsi con il Settore competente in materia di toponomastica, trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.
13. Il Settore competente in materia di toponomastica cura la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

ART. 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Le riunioni della *Commissione* sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. La *Commissione* adotta il suo parere a maggioranza semplice, escluso i casi previsti dall'art. 10.
3. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

ART. 9 GRATUITÀ DELL'INCARICO

1. Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della *Commissione consultiva toponomastica*.

ART. 10 PARERI SPECIALI

1. Il parere della *Commissione* è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:
 - a) Intitolazioni di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
 - b) Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione già intitolate;
 - c) Denominazione rispetto alle quali l'ufficio competente in materia di toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
 - d) Casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

ART. 11 PROCEDURE

1. Le proposte di nuove denominazioni toponomastiche formulate direttamente dalla *Commissione* e quelle presentate da soggetti diversi e valutate positivamente dalla stessa sono trasmesse alla Giunta Comunale accompagnate da:
 - a. Descrizione dell'area, dell'ambito di circolazione o dell'impianto da denominare;
 - b. Stralci planimetrici e catastali corrispondenti;
 - c. Le motivazioni per l'intitolazione proposta e l'esito delle ricerche effettuate;
 - d. Relazione sulla coerenza con il gruppo toponomastico della zona, oppure sui motivi per discostarsene;
 - e. La biografia essenziale in caso di nomi di persone fisiche.

2. Nel caso di parere negativo, la relazione è comunque trasmessa alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza.

ART. 12
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina vigente in materia di toponomastica e di intitolazione di vie, piazze, spazi ed edifici pubblici.

**ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA DELLA
CITTA' DI PESCHIERA BORROMEO (MI)**

OGGETTO: Richiesta per la proposta di intitolazione di aree, spazi ed edifici pubblici.

Il/la sottoscritto/a _____
residente a _____ Via _____ N° _____
tel. _____ e/o cellulare _____
E-mail _____

chiede che venga esaminata dalla *Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)* la seguente proposta di intitolazione:

In caso di località

Nome di luogo	
Avvenimento	
Altro	

In caso di persone fisiche

Nome	
Cognome	
Data e luogo di nascita	
Luogo e data di morte	
Professione	

Altro

SI ALLEGA:

- Relazione esaustiva di motivazione della richiesta.
- Breve biografia (in caso si tratti di persona fisica).

Peschiera Borromeo, _____

Firma _____

Proponenti

N.	Nome	Cognome	Data di nascita	Residenza	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					